



# COMUNE DI PORTO CESAREO

(Provincia di Lecce)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.105

**OGGETTO: Manifestazione sportiva velica 'TROFEO TORRE 2019' organizzata da Circolo Velico Dilettantistico Vele di Porto Cesareo. Concessione patrocinio comunale.**

**Pareri art. 49 D.Lgs n° 267  
Del 18/08/2000**

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 06/06/2019

Il responsabile del servizio

F.to Clementina LEANZA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 06/06/2019

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE FINANZIARIO

F.to Dott. Gianfranco PAPA

L'anno 2019 il giorno 7 del mese di GIUGNO alle ore 12:15 nella sala del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig. dr Salvatore ALBANO - IL SINDACO

intervengono:

		Presente	Assente
1	<b>ALBANO Salvatore</b>	<b>Si</b>	
2	<b>TARANTINO Silvia</b>	<b>Si</b>	
3	<b>CAZZELLA Paola</b>	<b>Si</b>	
4	<b>BALDI Luigi</b>	<b>Si</b>	
5	<b>DE MONTE Pasquale</b>	<b>Si</b>	

Partecipa Il Vice Segretario Generale Avv. Cosimo MARZANO.

Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che con nota prot. 12789 del 03.06.2019 a firma del Rappresentare del Gruppo Velico “Vele di Porto Cesareo” veniva richiesto il patrocinio comunale per l'evento sportivo non agonistico in occasione della IX Edizione del “Trofeo Torre 2019” organizzata nelle acque antistanti il litorale di Porto Cesareo secondo il calendario di sei veleggiate programmate lungo il litorale di Porto Cesareo nei mesi Giugno – Settembre 2019;

### CONSIDERATO:

- **CHE** gli scopi dei richiedenti, nonché la manifestazione in parola, coincidono con gli intendimenti di promozione di attività aggregative con finalità ludico - sportive del territorio e quindi con quelli di questa Amministrazione;
- **CHE** trattasi di manifestazione ludico-sportivo a carattere amatoriale e senza scopo di lucro, con il solo scopo di valorizzare attraverso passeggiate in barca a vela la nostra splendida costa cesarina;
- **CHE** ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione “.....*Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*”;

- 
- 

**PRESO ATTO** del parere 1075/2010 della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia in merito all'art. 6 comma 9 , del D.L.78/2010 in materia di contributi e sponsorizzazioni, dove la Corte chiarisce che “Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.”;

**VISTA** inoltre la Deliberazione n. 89 del 14 marzo 2013 della Corte dei Conti - Sezione Controllo - per la Lombardia che a fronte della disposizione di cui all'art. 4, comma 6 del d.l. n. 95/2012 (“Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”), chiarisce che il divieto, posto a carico di società, associazioni, fondazioni e pro loco, che forniscono servizi, anche a titolo gratuito, a favore dell'amministrazione, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche, ricomprende solo i casi in cui l'attività prestata dai citati soggetti sia svolta direttamente in favore della P.A.: al contrario, risulta esclusa dal divieto, l'attività svolta in favore dei cittadini, quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell'ente locale;

**RITENUTO** pertanto che l'iniziativa in oggetto non rientra nei limiti di cui all'art. 6 comma 9 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella Legge n. 122 del 30.07.2010, in quanto fa parte dei compiti del Comune sostenere iniziative pubbliche nell'interesse della sua collettività;

**RITENUTO**, opportuno, dopo attento esame e valutazione della richiesta presentata, di poter aderire all'iniziativa proposta dalla ASD VELE DI PORTO CESAREO con sede in Porto Cesareo, da titolo “TROFEO TORRE 2019 – IX EDIZIONE” con sei veleggiate programmate nei mesi di giugno/settembre 2019 nell'arco dell'intera stagione estiva nelle acque antistanti il litorale di Porto Cesareo concedendo il patrocinio dell'Amministrazione con l'utilizzo per l'occasione dello stemma

del Comune di Porto Cesareo;

**DATO ATTO che** la concessione del Patrocinio Comunale alla manifestazione garantisce agli organizzatori dell'evento i seguenti benefici:

- Utilizzazione del logo comunale;
- Riduzione del pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni.

RITENUTO di dover provvedere in merito

ACCERTATO che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL

RITENUTO opportuno concedere il patrocinio all'iniziativa di cui in premessa

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

### **DELIBERA**

1. **FARE PROPRI** ed approvare i contenuti della narrativa che precede;

2. **ACCOGLIERE FAVOREVOLMENTE** la richiesta di concessione del patrocinio comunale per l'organizzazione dell'evento sportivo non agonistico organizzato dal Gruppo Velico A.S.D. "Vele di Porto Cesareo" in occasione della IX Edizione del "Trofeo Torre 2019" organizzato nelle acque antistanti il litorale di Porto Cesareo nei mesi di Giugno/Settembre 2019;

– **utilizzo del logo comunale;**

– **riduzione dell'imposta di pubblica affissione;**

3. **DARE ATTO** che il Gruppo velico "Vele di Porto Cesareo" nella persona del suo rappresentante sig. Francesco Galignano da Copertino, in quanto gruppo organizzatore dell'evento è direttamente responsabile dello stesso e dovrà garantire il rispetto di ogni norma di sicurezza per i partecipanti alla manifestazione;

4. **DARE MANDATO** ai Responsabili di Settore di competenza di compiere gli atti ed i provvedimenti relativi;

5. **PARTECIPARE** la presente delibera alla Polizia Municipale ed agli altri Uffici interessati;

Con separata votazione favorevole unanime

### **DELIBERA**

- dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile.

IL SINDACO  
F.to dr Salvatore ALBANO

IL VICE SEGRETARIO  
GENERALE  
F.to Avv. Cosimo MARZANO

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL  
COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì, 10/06/2019

Addetto Segreteria  
F.to Anna ALBANO

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

- o Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:
- o Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)
- o Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267);

Lì, \_\_\_\_\_

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to Avv. Cosimo MARZANO

Per copia conforme all'originale;

Lì, \_\_\_\_\_

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Cosimo MARZANO  
\_\_\_\_\_